



ne e che l'art. 41 - comma B - del Contratto Collettivo di Lavoro prevede la facoltà dell'Istituto di rescindere il contratto di impiego del personale "quando per menomate condizioni fisiche o intellettuali, il lavoratore non sia più in grado, a giudizio dei medici dell'Istituto, di esercitare convenientemente le sue funzioni".

In tal caso deve essere corrisposta al lavoratore la rendita vitalizia temporanea di invalidità prevista dall'art. 44 del Contratto stesso (rendita che cessa "quando le condizioni del lavoratore divergono tali da indurre la Direzione a riprenderlo in servizio", art. 44 comma 2°).

Il Servizio Sanitario ha riconosciuto, in data 19 luglio 1946, lo stato di invalidità del Moriniello, salvo controllo tra un anno; tale giudizio medico, nella stessa data, è stato accettato dall'interessato.

Avendo il Sig. Moriniello Claudio una anzianità di servizio di anni 14 e mesi 6, la rendita di invalidità liquidabile è pari a  $17/30$  dello stipendio annuo lordo di £ 59.962 da lui raggiunto (artt. 44 e